

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1749)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, ZUCCALÀ, ARIOSTO e MAZZEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1974

Istituzione di una imposta straordinaria sulle case di abitazione

ONOREVOLI SENATORI. — La manovra fiscale decisa dal Governo per tutelare le gravi difficoltà in cui versa la nostra economia consiglia, tra l'altro, anche l'adozione di una imposta straordinaria da applicarsi *una tantum* a carico di tutti i soggetti sia fisici che giuridici, possessori di case e di abitazioni ivi comprese quelle adibite a studi privati ed uffici.

L'imposta è commisurata al numero dei vani catastali e, in mancanza di accatasta-

mento, al numero dei vani principali e accessori; prevede una graduazione dell'ammontare dell'imposta in relazione alle diverse situazioni dei possessori degli immobili e in funzione della loro diversa capacità contributiva. La gravità della fase congiunturale che sta attraversando l'economia italiana, raccomanda, pur nell'attenta riflessione della materia che è particolarmente vasta e delicata, una sollecita e rapida approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e quelli indicati nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che, alla data di entrata in vigore del-

la presente legge siano proprietari di case di abitazione, comprese quelle adibite a studi privati ed uffici, sono tenuti una volta tanto al pagamento di un'imposta straordinaria commisurata al numero dei vani catastali.

Per gli immobili di cui al comma precedente, non censiti in catasto, la consistenza in vani si determina sommando ai vani principali, ivi compresa la cucina, i vani accessori e computando questi ultimi in ragione di un terzo del loro numero.

Non sono soggette al contributo le unità immobiliari ad uso di alloggi collettivi di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, nè le costruzioni rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

#### Art. 2.

L'imposta straordinaria è stabilita nella misura di lire ottomila per vano, ridotta a lire tremila per le case di abitazione soggette al regime vincolistico delle locazioni alla data del 1° dicembre 1969.

Per la casa di abitazione del proprietario nel comune di residenza anagrafica l'imposta si applica nella misura di lire cinquemila a vano, e limitatamente ad ogni vano eccedente il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

La misura dell'imposta è elevata a lire ventimila a vano per le case di abitazione a disposizione del proprietario ubicate in comuni diversi da quello di residenza del proprietario medesimo, classificati stazioni di cura, soggiorno o turismo ovvero con popolazione superiore a un milione di abitanti. La maggiorazione non si applica nei confronti dei soggetti che siano proprietari di una sola casa di abitazione.

La misura dell'imposta è elevata a lire cinquantamila a vano per le case di abitazione classificabili di lusso a norma delle disposizioni vigenti.

## Art. 3.

L'imposta straordinaria prevista dalla presente legge non è dovuta per gli immobili di proprietà:

a) dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

b) dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali;

c) dei sindacati dei lavoratori, dipendenti o autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) degli enti pubblici, fondazioni ed enti morali legalmente riconosciuti per uno scopo specifico di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o per altri specifici scopi di pubblica utilità;

e) degli enti di culto, degli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e degli ordini religiosi, limitatamente agli immobili non locati;

f) della GESCAL, dell'INCIS, degli istituti autonomi case popolari e degli altri enti ed istituti di cui all'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle cooperative edilizie e loro consorzi, a condizione che negli statuti siano inderogabilmente indicati ed in fatto osservati i principi della mutualità previsti dalla legge e che siano costituiti esclusivamente tra soci aventi i requisiti necessari per diventare assegnatari di alloggi a norma delle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare.

L'imposta non è dovuta inoltre per le case di abitazione di tipo popolare costruite con il concorso o contributo dello Stato delle quali alla data del presente decreto sia proprietario l'originario assegnatario.

## Art. 4.

L'imposta straordinaria deve essere versata entro il 31 dicembre 1974 alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato nella cui

circostrizione è il domicilio fiscale del contribuente. Il versamento può essere effettuato anche mediante conto corrente postale con indicazione della causale « imposta straordinaria sulle case di abitazione » e del capitolo di bilancio che verrà istituito a norma del successivo articolo 7.

In caso di mancato o insufficiente versamento le somme non versate sono iscritte in ruoli speciali e riscosse con le norme previste per la riscossione delle imposte sui redditi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la soprattassa in misura pari alla somma non versata.

#### Art. 5.

I soggetti tenuti al versamento dell'imposta straordinaria in base alla presente legge devono presentare, contestualmente alla prima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, successiva al 31 dicembre 1974, apposita dichiarazione contenente gli elementi che sono serviti per la liquidazione del tributo, su stampato conforme al modello da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze e da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare all'ufficio delle imposte dirette del proprio domicilio fiscale la dichiarazione di cui al primo comma entro il 31 marzo 1975.

I proprietari di case di abitazione i cui redditi si cumulano, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con quelli dei soggetti passivi di tale imposta, devono presentare la dichiarazione di cui al primo comma unitamente alla dichiarazione dei redditi dei predetti soggetti.

Alla dichiarazione prescritta dal presente articolo devono essere allegate le attestazioni comprovanti il versamento dell'imposta.

In caso di omissione della dichiarazione si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila.

In caso di incompletezza o infedeltà della dichiarazione si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire centomila.

Art. 6.

Per il controllo delle dichiarazioni presentate e per l'eventuale rettifica o accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

L'imposta straordinaria prevista dalla presente legge non è deducibile ai fini della determinazione delle imposte sul reddito.

Art. 7.

Le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge sono riservate all'erario dello Stato e dovranno affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.